

FATTO E DIRITTO

Con ricorso RG ~~12345~~, notificato il 16 febbraio 2015 e depositato il 12 marzo successivo, il signor ~~XXXXXX~~ ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, dei seguenti avvisi di accertamenti: n. 293 del 12 novembre 2014, relativo a TARSU per anno 2011, di importo pari a € 681,00; n. 217 del 12 novembre 2014, relativo a TARSU per anno 2010, di importo pari a € 681,00; n. 159 del 12 novembre 2014, relativo a TARSU per anno 2009, di importo pari a € 391,00, notificati dal Comune di Campobello di Licata.

Ha dedotto un'unica censura, avente ad oggetto l'omessa considerazione degli immobili comunali nella "lista di carico TARSU".

In data 10 febbraio 2016, si è costituito in giudizio il Comune di Campobello di Licata che ha depositato una memoria con la quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sotto due distinti profili: in quanto avente ad oggetto atti consequenziali alle bollette TARSU non tempestivamente impugnate; poiché cumulativo di più atti distinti. Ha chiesto il rigetto, poiché infondato, vinte le spese.

Il ricorrente ha depositato una memoria di replica con la quale ha eccepito la tardività della costituzione del Comune con conseguente decadenza dalla possibilità di svolgere attività difensiva. Ha, comunque, replicato alle eccezioni dallo stesso sollevate e insistito per l'accoglimento del ricorso.

In vista dell'udienza il Comune ha depositato un'ulteriore memoria con la quale ha replicato alle deduzioni del ricorrente e ha insistito nelle proprie domande.

Alla pubblica udienza del 14 marzo 2016, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

Preliminarmente va rilevato che la tardiva costituzione del Comune non preclude l'esercizio della normale attività difensiva, ma solo la decadenza dalla facoltà di proporre domande ed eccezioni azionabili solo su istanza di parte.

Va, infatti, richiamato il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, nell'ambito del contenzioso tributario la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 31 dicembre 1992 n.

546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Tuttavia, nel caso tali difese non siano state concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente. In particolare deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli art. 24 e 32 d.lgs.vo n. 546 del 1992 (per tutte Cassazione civile, sez. trib., 20 luglio 2007, n. 16119).

Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, in quanto il suo accoglimento potrebbe al più comportare una rideterminazione della somma dovuta che tenga conto dell'onere relativo alla tassa rifiuti per gli immobili comunali.

Orbene, il Comune ha dimostrato che l'importo della tassa relativa agli uffici comunali è pari non a € 300.000,00 (come sostenuto dal ricorrente), ma a € 25.000,00 e che, pertanto, la rideterminazione richiesta, ammettendo per pura ipotesi la sua legittimità (che sembrerebbe, comunque, da escludere alla luce di una corretta interpretazione dell'art. 67 del D.lgs.vo n. 507/1993) comporterebbe una riduzione che non darebbe diritto al rimborso ai sensi dell'art. 1, comma 168, della l. n. 296/2006 il quale stabilisce che *"Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002"*.

Il Comune di Campobello di Licata non ha, in particolare, adottato alcuna determinazione in merito, cosicché si applica il citato art. 25 il quale prevede che l'importo minimo del rimborso non può essere inferiore a 12 euro.

Nella specie la riduzione (da calcolare separatamente per ogni anno di imposta) sarebbe inferiore a tale importo e, come detto, non darebbe diritto al rimborso.

Concludendo il ricorso è inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.


Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 300.00.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 marzo 2016.

ESTENSORE



PRESIDENTE



conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
conclusioni per parte resistente: come in controdeduzioni

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va accolto il ricorso proposto da ~~Comune~~ per l'annullamento di un avviso avente ad oggetto la TARSU per il 2013 nonché la TARI per il 2014 e per il 2015.

E' fondato il motivo con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine alla TARSU dell'anno 2013. L'atto impugnato, invero, richiama la comunicazione n. 4312 del 29/11/2013; tuttavia, poiché quest'ultima è stata spedita per posta ordinaria -come ammesso dallo stesso Comune- non vi è la prova della sua ricezione da parte del contribuente, che, infatti, ha negato di averla ricevuta. Pertanto, il Comune, al fine di motivare l'atto impugnato, avrebbe dovuto allegare ad esso la summenzionata comunicazione.

La Commissione rammenta che l'art. 7, comma 1, della Legge n. 212 del 2000 stabilisce che: *"Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"*. Tale norma non è stata rispettata dall'ufficio impositore.

La giurisprudenza ha chiarito che: *"L'obbligo dell'allegazione degli atti richiamati in accertamento è ineludibile e non surrogabile dalla conoscibilità in astratto, in considerazione dell'esigenza di tutelare l'effettività del diritto di difesa"* (Cass. Civ., sez. VI, 16/10/2012, n. 17755). Inoltre, *"La motivazione degli atti tributari può avvenire per relationem, ma gli "altri atti o documenti", da cui derivano gli elementi di fatto alla base della decisione, devono essere allegati all'atto notificato in modo da consentire al contribuente la sua difesa"* (Cass. Civ., sez. VI, 15/04/2013, n. 9032).

Né, tanto meno, la produzione in giudizio della copia della comunicazione del 2013 può determinare un'integrazione postuma della motivazione. Sul punto la Commissione concorda con la giurisprudenza che ha evidenziato che: *"È inammissibile l'integrazione postuma della motivazione di un provvedimento amministrativo realizzata mediante gli atti difensivi predisposti dall'Amministrazione resistente, per la semplice ma essenziale ragione che la motivazione deve precedere, e non seguire ogni provvedimento amministrativo"* (TAR Puglia, Lecce, 21/02/2013, n. 390).

L'atto è quindi nullo per la TARSU del 2013 in conseguenza del vizio di motivazione.

Nondimeno, l'ente potrà nuovamente chiedere il tributo nel rispetto dei termini decadenziali e prescrizione e degli altri presupposti di legge.

E' pure fondato il motivo, con il quale si deduce la nullità dell'atto impugnato relativamente alla TARI dell'anno 2014, perché il Comune intenderebbe applicare -con decorrenza dal 1° gennaio 2014- le tariffe TARI adottate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 31 dicembre 2014. Invero, il Collegio ritiene che possa seguirsi l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti, che ha escluso l'efficacia dal 1° gennaio della deliberazione consiliare di fissazione di aliquote o tariffe adottata dopo la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, che per il 2014 -in virtù del decreto ministeriale del 18 luglio 2014- coincideva con il 30 settembre 2014.

In particolare, la Corte dei Conti ha sottolineato che: *"Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. [...] In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Il decreto del Ministero dell'Interno 30 luglio 2015, per gli enti locali ubicati in Sicilia, ha stabilito come termine per l'approvazione del bilancio di previsione il 30 settembre 2015.

Di conseguenza, la mancata approvazione del bilancio di previsione entro il suddetto termine, comportando, ai sensi della richiamata disposizione della legge n. 296 del 2006, la proroga delle tariffe previgenti, determina l'impossibilità di modificarle.

Tale conclusione non è revocata in dubbio dall'art. 193, comma 3, del TUEL, che, pur introducendo una deroga espressa all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, consente agli enti locali, al dichiarato fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, di modificare le tariffe e le aliquote dei tributi di propria competenza entro il 31 luglio.

Il sopra citato decreto del Ministero dell'Interno 30 luglio 2015 ha stabilito che gli enti locali non sono tenuti a effettuare la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 31 luglio 2015, per mancanza del documento contabile. Il termine per effettuare detta verifica, pertanto, coincide con quello previsto per l'approvazione del bilancio (30 settembre 2015).

Ne consegue che sia l'art. 1, comma 169, della legge n. 169 del 2006, sia l'art. 193 del d.lgs. n. 267 del 2000 convergono nell'individuare il 30 settembre 2015 come termine ultimo per la modifica delle tariffe e dei tributi di competenza dell'ente locale" (Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 54/2016/PAR).

Tale indirizzo, che si sofferma sull'anno 2015, è estensibile anche al 2014 in considerazione sia dell'identità dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione sia del contenuto immutato della normativa primaria in materia.

Va aggiunto che l'art. 40 del regolamento comunale nei comuni 3 e 4 per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) stabilisce che: "3. La tariffa è determinata sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. 4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato nel comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente".

In sintesi, l'atto impugnato è nullo, poiché applica le tariffe approvate tardivamente con la deliberazione consiliare n. 50 del 31 dicembre 2014, che -per le ragioni sopra esposte- non possono avere efficacia dal 1° gennaio dell'anno in questione.

Da ciò deriva che per il 2014 l'ente dovrà rideterminare il tributo in maniera conforme all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, e all'art. 40 del summenzionato regolamento comunale.

La nullità constatata per l'anno 2014 si ripercuote sul tributo dell'esercizio 2015, così come correttamente dedotto in ricorso. A tal proposito, occorre rilevare che, poiché la deliberazione consiliare n. 50 del 31 dicembre 2014 è stata adottata tardivamente, le tariffe ivi disposte non possono applicarsi né per il 2014 né per il 2015; tali tariffe, infatti, essendo inefficaci per il 2014, non possono produrre effetti nemmeno per il 2015. In breve, l'atto impugnato è nullo pure per la TARI del 2015.

Pertanto, anche per l'anno 2015 l'amministrazione dovrà rideterminare il tributo in maniera conforme all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, e all'art. 40 del summenzionato regolamento comunale.

In conclusione, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune nella misura indicata in dispositivo per un totale di euro 240 (duecentoquaranta) oltre IVA e CPA.

p.q.m.

-accoglie il ricorso;

-annulla l'atto impugnato nei sensi esposti in parte motiva;
-condanna il Comune di Campobello di Licata a pagare –in favore del ricorrente- le spese di lite, quantificate in euro 240, di cui euro 40 per spese vive ed euro 200 per compensi di procuratore oltre IVA e CPA.

Agrigento, 14/03/2016

Il Giudice estensore

Dott. Francesco Antonino Cancilla



Il Presidente

Dott. Romeo Erimenegildo Palma

